



19 GEN. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **19 gennaio** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0001884 del 14.01.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 15.55), prof. Antonio Mussino (entra alle ore 15.55), prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli (entra alle ore 15.55), sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 15.50), sig. Giuseppe Romano; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente: sig. Giorgio Sestili.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 9/10

Centri e laws.

F/12



SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "TELMA-SAPIENZA" – AGGIORNAMENTO STATUTO

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Il Coordinatore

(Firma)
Dott. Stefano Sbrana
Dott. Riccardo Carini

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Nella seduta del 16.06.09 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito all'avvio dell'iter autorizzativo per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata tra la Sapienza e il Formez denominata Telma-Sapienza e ha dato mandato al Rettore:

- 1) di apportare, ove necessario, modifiche tecniche ma non sostanziali, alla bozza di Statuto della costituenda società consortile a.r.l. Telma-Sapienza;
- 2) di approfondire altre modalità formative e di aggiornamento (Master, Corsi di Alta Formazione, life Long Learning, ecc), individuando ogni possibile sinergia con l'attività didattica della Sapienza.

Nella seduta di questo Consesso del 28.07.09 è stato deliberato di autorizzare la costituzione della Società consortile a responsabilità limitata denominata Telma-Sapienza subordinatamente:

- a) all'acquisizione del parere del MIUR relativamente alla costituzione della suddetta Società consortile;
- b) all'erogazione da parte dello stesso Ministero di un finanziamento finalizzato.

Con nota del 21.07.09 prot. N. 40586 è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una richiesta di parere in merito alla partecipazione delle Università a Consorzi od a Società di capitale per la progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca nonché ad attività didattiche.

Con lettera del 29.07.09 il Rettore ha inviato, al medesimo Ministro, la richiesta, tra l'altro, dell'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisizione della quota di maggioranza dell'Università telematica Telma.

Il Presidente rende noto che, con lettera in corso di firma, il MIUR, dando parere favorevole alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata anche per fini didattici, fornisce indicazioni molto precise e puntuali sulla partecipazione alla società consortile in parola. La lettera inoltre esplicita l'erogazione di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale quota di partecipazione alla costituenda Società Consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza che gestirà la Unitelma. La nota del Ministero verrà inoltrata ai Consiglieri appena acquisita.

Pertanto si rende necessario provvedere alla revisione dello statuto della società consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza già approvato da questo Consesso aggiornandolo con le prescrizioni indicate dal Miur, nonché i relativi patti parasociali.

lu

PERVENUTO IL
14 GEN. 2010
RIP. V - SETT. III



Inoltre, contestualmente, il notaio incaricato ha visionato lo statuto ed i patti parasociali, ritenendo necessario modificare alcuni articoli sia al fine di migliorare la terminologia tecnico-legale sia per particolari aspetti normativi.

Negli allegati 1 e 2, parte integrante, si riportano le versioni sinottiche dello statuto approvato e dello statuto modificato e dei patti parasociali. Dal confronto emerge che:

- 1) sono state eliminate ripetizioni e ridondanze (vedi art. 13 lettera a) e art. 15 lettera f));
- 2) è stata esplicitata la tipologia di soci (fondatori e ordinari) (vedi art. 5);
- 3) è stato esplicitato il diritto di prelazione verso i soci fondatori Sapienza e Formez (vedi art. 8);
- 4) sono state esplicitate le conseguenze di recesso di un socio (art. 9);
- 5) è stata ampliata l'esenzione di Sapienza da eventuali contributi deliberati dall'Assemblea della Scarl (art. 20);
- 6) è stata rimodulata la composizione del Consiglio di Amministrazione della Scarl (art. 21)
- 7) sono stati allineati i patti parasociali con le indicazioni succitate.

Inoltre constatato l'importo di € 500.000,00 quale contributo erogato da parte del MIUR a Sapienza e la necessità che i soci fondatori siano esclusivamente Sapienza e Formez, unici sottoscrittori dell'atto costitutivo della Scarl, si rende necessario abbassare il capitale sociale, previsto dallo statuto inizialmente di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), a € 1.020.000,00 (unmilioneventimila/00) di cui verranno effettivamente sottoscritti € 1.000.000,00 (unmilione/00).

- Allegati parte integrante:
1. Versione sinottica con lo statuto approvato della società consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza approvato e lo statuto modificato
 2. Versione sinottica con i patti parasociali approvati e i patti parasociali modificati.



..... O M J S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 9/10

Seduta del

IL CONSIGLIO

19 GEN. 2010

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il parere espresso dal Senato Accademico del 16.06.09;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 146/09 del 28.07.09;
- Vista la nota del 21.07.09, prot. n. 40586, avente ad oggetto la richiesta di parere per la partecipazione a Società consortili a responsabilità limitata da parte di Università statali;
- Vista la lettera del 29.07.09, prot. n. 105/09, avente ad oggetto la richiesta, tra l'altro, dell'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisizione della quota di maggioranza della Società consortile a responsabilità limitata Telma- Sapienza;
- Considerato che il notaio incaricato ha ritenuto utile modificare alcuni articoli sia al fine di migliorare la terminologia tecnico-legale sia per particolari aspetti normativi;
- Esaminata la nuova versione dello statuto della società consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza e i relativi patti parasociali;
- Vista la nota MiUR del 15.1.2010, prot. n. 4/SEGR/DGUS/2010, con cui:
 - viene espresso parere favorevole in merito alla partecipazione delle Università a Consorzi od a Società di capitale per la progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca nonché ad attività didattiche;
 - si comunica che è in corso di erogazione il finanziamento a favore dell'Università degli Studi La Sapienza per l'acquisizione della quota di partecipazione alla società a responsabilità limitata Telma-Sapienza pari a € 500.000,00;
 - si forniscono alcune indicazioni per la predisposizione dello statuto e delle linee guida per la costituzione della Scarl in parola;
- Considerato che si rendono necessari chiarimenti da parte del MiUR in merito al controllo dei principali organi statutari della costituenda Scarl;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

DELIBERA

- di autorizzare le modifiche dello statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata Telma-Sapienza e dei patti parasociali in base alle indicazioni fornite dal notaio incaricato nonché dal MiUR con nota del 15.1.2010, prot. n. 4/SEGR/DGUS/2010;
- di dare mandato al Rettore di apportare, ove necessario, modifiche tecniche alla bozza di Statuto ed ai patti parasociali della costituenda società consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza;
- di dare mandato al Rettore, in via d'urgenza, a sottoscrivere la costituzione della società consortile a responsabilità limitata Telma-Sapienza subordinatamente all'acquisizione dei chiarimenti da parte del MiUR.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

**STATUTO DELLA "TELMA SAPIENZA -
SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

VERSIONE APPROVATA

**DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE
- SEDE - DURATA**

Art. 1) È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Telma-Sapienza Società consortile a Responsabilità Limitata" nel seguito indicata come Società.

Art. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;
2. la gestione dell'Università telematica TELMA costituita con DM 07.05.2005 abilitata al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3.11.99 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;
3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;
6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ecc riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione

**STATUTO DELLA "TELMA SAPIENZA -
SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

VERSIONE MODIFICATA

**DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE
- SEDE - DURATA**

Art. 1) È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Telma-Sapienza Società consortile a Responsabilità Limitata" nel seguito indicata come Società.

Art. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;
2. la gestione di Università telematiche costituite con decreto Ministeriale abilitate al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3.11.99 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;
3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;
6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati e simili, riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione

tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;

7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;

8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;

9. di favorire, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:

a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);

b) la realizzazione di *stages* per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);

c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;

d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;

f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze *software* d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera del Consiglio di Amministrazione sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti

tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;

7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;

8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;

9. di favorire, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:

a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);

b) la realizzazione di *stages* per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);

c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;

d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;

f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze *software* d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera del Consiglio di Amministrazione sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti

di ogni singolo consorziato.

SOCI

Art. 5) Alla Società partecipano in qualità di soci:

- Università degli Studi di Roma "la Sapienza", d'ora in poi definita "Sapienza";
- Il Formez Centro di Formazione Studi, d'ora in poi definito "Formez";

-

- Enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti locali e territoriali;
- Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari
- Istituti di credito, fondazioni bancarie ed enti assimilati.

Art. 6) Sono soci fondatori della società i partecipanti all'atto costitutivo della società consortile.

Spettano ai soci Sapienza e Formez particolari diritti attribuiti *ad personam* dal presente statuto e dai patti parasociali e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione riguardante il recesso, le nomina degli amministratori della società e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o annuale.

Art. 7) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'Assemblea alla società su domanda di adesione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e comporta l'accettazione del presente

di ogni singolo consorziato.

SOCI

Art. 5) I Soci Consorziati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori i Soci Consorziati che partecipano alla costituzione del Consorzio; sono ordinari i Soci Consorziati che partecipano al Consorzio successivamente.

Sono Soci fondatori:

- Università degli Studi di Roma "la Sapienza", d'ora in poi definita "Sapienza";
- Il Formez Centro di Formazione Studi, d'ora in poi definito "Formez".

Secondo le modalità di cui al successivo art. 8, possono essere ammessi, su domanda, quali Soci consorziati ordinari, gli enti, italiani ed esteri, pubblici e privati, interessati a favorire le iniziative oggetto del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e precisamente:

- Enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti locali e territoriali;
- Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari;
- Istituti di credito, fondazioni ed enti morali assimilati.

Art. 6) Sono soci fondatori della società i partecipanti all'atto costitutivo della società consortile.

Ai sensi dell'art. 2468, c.3 c.c., spettano ai soci Sapienza e Formez particolari diritti attribuiti *ad personam*, dal presente statuto e dai patti parasociali - e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione - riguardanti il recesso, le nomine degli amministratori e dei Sindaci della società e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o annuale.

Art. 7) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'Assemblea alla società su domanda di adesione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci che verrà ufficialmente istituito e debitamente

statuto.

Il rappresentate di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.

Art. 8) Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipazione.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea a carico dei soci diversi da Sapienza e Formez, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei partecipanti e ne dà comunicazione all'Assemblea alla quale spetta, ai sensi dell'art. precedente la decisione finale di ammissione adottata a maggioranza semplice; tale decisione finale viene comunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Quando la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali

vidimato e comporta l'accettazione del presente statuto. Nel libro soci sono indicati i seguenti dati relativi a ciascun Socio: denominazione, sede, recapito di posta elettronica certificata e/o numero di fax, variazione di denominazione, fusioni, scissioni e trasformazioni.

Il rappresentate di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.

Art. 8) Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipazione.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea a carico dei soci diversi da Sapienza e Formez, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera, con funzione di istruttoria e parere, a maggioranza assoluta dei presenti e ne dà comunicazione all'Assemblea la quale, ai sensi dell'articolo precedente, delibera, con debita motivazione, l'eventuale ammissione adottata a maggioranza assoluta dei presenti; tale decisione finale viene comunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati sono le seguenti:

a) possesso delle qualifiche soggettive di cui al precedente articolo cinque;

incrementati del contributo di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.
La quota dell'ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

b) svolgimento della propria attività istituzionale nei settori di cui all'oggetto consortile;

c) possesso di requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;

d) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

La qualità di socio si acquista ai sensi dell'art.2470 c.c..

Quando la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali incrementati del contributo di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione in favore dei Soci Fondatori, Formez e Sapienza, in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società, a parità di condizioni.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi delle quote.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai Soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento, nonché le generalità del cessionario.

Qualora insorgesse controversia sulla valutazione delle partecipazioni oggetto di cessione, o qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nel

cui circondario ha sede la Società.

Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Qualora nessun Socio Fondatore eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di godimento sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Assemblea dei Soci.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Assemblea - opportunamente e tempestivamente informata dall'Organo Amministrativo - dovrà deliberare circa il gradimento del cessionario, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, detratta la partecipazione del cedente; tale deliberazione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata all'organo amministrativo che provvederà tempestivamente ad informare il Socio alienante all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Qualora entro il predetto termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al Socio alienante alcuna comunicazione in merito, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire liberamente la sua partecipazione.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- a) che svolgano la propria attività nei settori di cui all'oggetto consortile;
- b) che abbiano i requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività

<p>Art. 9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.</p> <p>La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi e si perde per:</p> <p>a) per dimissioni accettate dall'Assemblea; b) per esclusione; c) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Qualora per qualsivoglia motivo venga meno la partecipazione di Sapienza, la società si assume l'obbligo di procedere alla modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa la denominazione "Sapienza".</p> <p>Art. 10) Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile.</p> <p>Il socio è escluso se sottoposto a procedura</p>	<p>economica in concreto svolta dal Consorzio;</p> <p>c) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.</p> <p>Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale ovvero, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri Soci.</p> <p>Il trasferimento delle quote ha effetto verso la società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi di legge. L'alienante rimane obbligato solidamente con l'acquirente per un periodo di tre anni dal trasferimento, ai sensi dell'art. 2472 c.c..</p> <p>Art. 9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.</p> <p>Il recesso del Socio ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; da tale momento le quote riferibili al Socio receduto, in pendenza della loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei Soci.</p> <p>La qualità di socio si perde:</p> <p>a) per esclusione; b) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Qualora, per qualsivoglia motivo, venga meno la partecipazione di Sapienza, la società si assume l'obbligo di procedere alla modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa la denominazione "Sapienza".</p> <p>Art. 10) Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile per giusta causa.</p> <p>Il socio è escluso se sottoposto a procedura</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

CAPITALE SOCIALE

Art. 11) Il capitale sociale è stabilito in euro 2.000.000,00 (duemilioni//00).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote pubbliche o detenute da enti o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso, di cui il 25,5% del socio

concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato; dalla detta data decorrono i termini previsti per l'impugnazione di cui all'art.2388, c.4 c.c..

In pendenza della liquidazione della partecipazione sociale riferibile al socio escluso, la stessa non è computata ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee dei soci.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

CAPITALE SOCIALE

Art. 11) Il capitale sociale è stabilito in euro 1.020.000,00 (unmilioneventimila/00).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso, di cui il 25,5% del socio

Sapienza ed il 25,5% del socio Formez.
Non potranno entrare a far parte della società altri soci di carattere universitario diversi da Sapienza.

Ad esclusione dei soci fondatori Sapienza e Formez gli altri soci:

- a) non potranno partecipare con quote superiori al 24,5%;
- b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà ad incrementare il capitale sociale.

Art. 12) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

È obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita dai contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'Assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente

Sapienza ed il 25,5% del socio Formez.
Al momento della costituzione della Scarl non potranno entrare a far parte della società altri soci fondatori di carattere universitario diversi da Sapienza.

Ad esclusione dei soci fondatori Sapienza e Formez gli altri soci:

- a) non potranno partecipare con quote superiori al 24,5%;
- b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà ad incrementare il capitale sociale.

Art. 12) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

È obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita dai contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'Assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente

in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento, qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

Art. 13) Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

a) con eventuali contributi annui deliberati dall'Assemblea e corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza e Formez (i quali sono sempre e comunque esclusi da qualsiasi obbligo di contribuzione annuale o periodica).

b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;

c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14) Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio Sindacale.
- e) Comitato tecnico scientifico;

ASSEMBLEA

Art. 15) L'Assemblea è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;

in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento, qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

Art. 13) Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

a) con eventuali contributi annui deliberati dall'Assemblea e corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza e Formez ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;

c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14) Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio Sindacale;
- e) Comitato tecnico scientifico.

ASSEMBLEA

Art. 15) L'Assemblea è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;

- b) nominare gli amministratori e determinare gli eventuali compensi;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i revisori e il presidente del collegio sindacale e determinarne gli eventuali compensi;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un bilancio preventivo; i soci Sapienza e Formez sono esonerati sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale inizialmente sottoscritta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel registro delle imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- c) ogni socio che abbia diritto di intervenire

- b) nominare gli amministratori e determinare gli eventuali compensi;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i revisori e il presidente del collegio sindacale e determinarne gli eventuali compensi;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- f) determinaré, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un bilancio preventivo; i soci Sapienza e Formez sono esonerati sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale inizialmente sottoscritta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci delle imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- c) ogni socio che abbia diritto di intervenire

all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative

all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative

alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19) Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9e ss del presente statuto sociale.

Art. 20) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel registro delle imprese alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai sensi degli artt.11 e 12 del presente statuto ed agli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti i soci

alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei Soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 19) Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9e ss del presente statuto sociale.

Art. 20) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art. 12 del presente statuto ed agli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti i soci diversi da Sapienza e Formez ai sensi

diversi da Sapienza e Formez, i quali sono esclusi sempre e comunque da qualsiasi tipo di contribuzione annuale o periodica obbligatoria

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. La nomina della maggioranza degli amministratori fino ad un massimo di due terzi dei consiglieri complessivi è riservata in parti uguali ai soci Formez e Sapienza, secondo le procedure da questi ritenute più idonee e secondo le seguenti modalità:

a) numero complessivo di consiglieri uguale 5: due vengono nominati da Sapienza due da Formez e uno di comune accordo tra i due soci suddetti;

b) n. di consiglieri uguale a 6: due nominati da Sapienza e due da Formez;

c) n. consiglieri uguale a 7: due da Sapienza, due da Formez e uno di comune accordo tra i due soci suddetti;

d) n. consiglieri uguale a 8: due nominati da Sapienza, due da Formez e uno di comune accordo;

e) n. consiglieri uguale a 9: tre nominati da Sapienza e tre da Formez

La rimanente quota di consiglieri nei singoli casi previsti è eletta dagli altri soci.

All'atto della nomina i soci nominano il Presidente designato dal Rettore di Sapienza tra i tra i consiglieri nominati dalla stessa; i soci propongono altresì la nomina del o dei Vicepresidenti la cui nomina è comunque di libera ed esclusiva spettanza del Consiglio stesso.

Gli amministratori di cui al primo comma del presente articolo durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto previsto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomina a favore di

dell'art. 6.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. La nomina degli amministratori è riservata in parti uguali ai soci Formez e Sapienza, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:

a) numero complessivo di consiglieri uguale a 5 (cinque): due vengono nominati da Sapienza, due da Formez e uno di comune accordo tra i due soci suddetti;

b) numero di consiglieri uguale a 6 (sei): due nominati da Sapienza e due da Formez;

c) numero di consiglieri uguale a sette (7): due da Sapienza, due da Formez e uno di comune accordo tra i due soci suddetti;

d) numero dei consiglieri uguale a otto (8): due nominati da Sapienza, due da Formez e uno di comune accordo;

e) numero di consiglieri uguale a nove (9): tre nominati da Sapienza e tre da Formez.

La rimanente quota di consiglieri nei singoli casi previsti è eletta dall'Assemblea su designazione degli altri soci.

All'atto della nomina i soci nominano il Presidente, coerentemente con la designazione effettuata dal Rettore di Sapienza tra i consiglieri nominati dalla stessa; i soci propongono altresì la nomina del o dei Vicepresidenti la cui nomina è comunque di libera ed esclusiva spettanza del Consiglio stesso.

Gli amministratori di cui al primo comma del presente articolo durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto previsto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomina a favore di

Sapienza e Formez e sono rieleggibili.
Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la sostituzione dei Consiglieri nominati da Sapienza e Formez si applica il diritto di riserva di nomina previsto dal presente articolo in favore dei menzionati soci.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione degli amministratori nominati dai soci Sapienza e Formez, se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese.

In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

Art. 22) Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si estende anche ai Consiglieri nominati da Sapienza e Formez, in qualsiasi momento essi siano stati nominati.

Per la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione si applica quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto, ivi compresa la riserva di nomina a favore dei soci Sapienza e Formez se la sostituzione riguarda i Consiglieri da essi nominati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla

Sapienza e Formez e sono rieleggibili.
Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la sostituzione dei Consiglieri nominati da Sapienza e Formez si applica il diritto di riserva di nomina previsto dal presente articolo in favore dei menzionati soci.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione degli amministratori nominati dai soci Sapienza e Formez, se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese.

In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

Art. 22) Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si estende anche ai Consiglieri nominati da Sapienza e Formez, in qualsiasi momento essi sia stato nominato.

Per la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione si applica quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto, ivi compresa la riserva di nomina a favore dei soci Sapienza e Formez se la sostituzione riguarda i Consiglieri da essi nominati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla

prima Assemblea utile convocata in sede ordinaria.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi hanno provveduto i soci, a norma dell'art. 21 del presente statuto, elegge fra i suoi membri un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento; non si considera assenza od impedimento la circostanza che il Presidente non possa essere presente nel luogo in cui si terrà la riunione potendosi procedere per teleconferenza o videoconferenza.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio Sindacale.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, di uno dei Vice Presidenti o, in casi di impedimento oggettivo di questi, o del consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento

prima Assemblea utile convocata.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, a norma dell'art. 21 del presente statuto, elegge fra i suoi membri un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento; non si considera assenza od impedimento la circostanza che il Presidente non possa essere presente nel luogo in cui si terrà la riunione potendosi procedere per teleconferenza o videoconferenza.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio Sindacale.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, di uno dei Vice Presidenti o, in casi di impedimento oggettivo di questi, o del consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento

<p>audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.</p> <p>La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzato anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.</p> <p>I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.</p> <p>La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.</p> <p>La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.</p> <p>Il consenso espresso per iscritto consiste in</p>	<p>audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.</p> <p>La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzato anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.</p> <p>I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.</p> <p>La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.</p> <p>La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.</p> <p>Il consenso espresso per iscritto consiste in</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Art. 27) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale,

una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Art. 27) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale,

spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al o ai Vice Presidente nei limiti dei poteri gestori conferiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) La società è controllata da un Collegio sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che nomini un revisore contabile o una società di revisione, esercita il controllo contabile.

Salvo quanto previsto nel comma successivo l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

Ai soci Sapienza e Formez è riservata a entrambi rispettivamente la designazione di un sindaco effettivo del Collegio dei Revisori; un ulteriore sindaco effettivo è designato di comune accordo dai soci Sapienza e Formez.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la

spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al o ai Vice Presidente nei limiti dei poteri gestori conferiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) La società è controllata da un Collegio Sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che nomini un revisore contabile o una società di revisione, esercita il controllo contabile.

Salvo quanto previsto nel comma successivo, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

Ai soci Sapienza e Formez è riservata a entrambi rispettivamente la designazione di un sindaco effettivo del Collegio Sindacale; un ulteriore sindaco effettivo è designato di comune accordo dai soci Sapienza e Formez.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la

discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 29) La società consortile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti dei soci, diretto dal Presidente, in funzione di Direttore Scientifico, scelto tra i docenti della Sapienza, indicato dal Rettore della stessa e nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà una composizione a maggioranza Sapienza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati, facoltativamente, dai soci della società consortile in ragione di uno per ciascun socio di carattere scientifico diverso da Sapienza. La Sapienza si riserva il diritto di nominare in seno al Comitato Scientifico un numero di membri tali da garantire ad essa, sempre e comunque, la maggioranza assoluta.

.La nomina, la revoca e la sostituzione di ciascun componente potrà avvenire mediante comunicazione scritta per raccomandata, telegramma, telefax od e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce i programmi delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca della società e supporta il Direttore Scientifico – Presidente nella conduzione delle attività specifiche della società stessa.

Inoltre il Comitato Tecnico Scientifico assiste il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del medesimo, fornendo pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, senza che in alcun modo possano essere considerati atti di gestione.

Può proporre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure ritenute più idonee per l'attuazione del programma scientifico, senza potere di vincolare gli stessi.

Scambia informazioni con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile, se

discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 29) La società consortile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti dei soci, diretto dal Presidente, in funzione di Direttore Scientifico, scelto tra i docenti della Sapienza, indicato dal Rettore della stessa e nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà una composizione a maggioranza Sapienza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati, facoltativamente, dai soci della società consortile in ragione di uno per ciascun socio di carattere scientifico diverso da Sapienza. La Sapienza si riserva il diritto di nominare in seno al Comitato Scientifico un numero di membri tali da garantire ad essa, sempre e comunque, la maggioranza assoluta.

.La nomina, la revoca e la sostituzione di ciascun componente potrà avvenire mediante comunicazione scritta per raccomandata, telegramma, telefax od e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce i programmi delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca della società e supporta il Direttore Scientifico – Presidente nella conduzione delle attività specifiche della società stessa.

Inoltre il Comitato Tecnico Scientifico assiste il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del medesimo, fornendo pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, senza che in alcun modo possano essere considerati atti di gestione.

Può proporre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure ritenute più idonee per l'attuazione del programma scientifico, senza potere di vincolare gli stessi.

Scambia informazioni con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile, se

nominato, nonché con gli organi di controllo previsti dal Decreto Legislativo N° 231/01 e successive modificazioni sugli assetti amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente, nei limiti della propria competenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza esterna.

L'assemblea dei soci determina gli eventuali compensi da corrispondere ai membri del Comitato Tecnico Scientifico.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 31) Gli utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo previsto da legge lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti

nominato, nonché con gli organi di controllo previsti dal Decreto Legislativo N° 231/01 e successive modificazioni sugli assetti amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente, nei limiti della propria competenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza esterna.

L'assemblea dei soci determina gli eventuali compensi da corrispondere ai membri del Comitato Tecnico Scientifico.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 31) Gli utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo previsto da legge lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

REGOLAMENTO

Art. 34) L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società consortili.

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

REGOLAMENTO

Art. 34) L'Assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società consortili. Le norme relative al funzionamento della Società, contenute nella parte seconda di quest'atto, ne costituiscono lo "Statuto". Quest'ultimo potrà avere rilevanza autonoma ed essere allegato ai verbali di deliberazione assembleare di modifica dello

	<p>stesso, nella sua versione aggiornata. Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PATTI PARASOCIALI FRA SOCI DELLA
SOCIETA' CONSORTILE A RESP.
LIMITATA "TELMA-SAPIENZA"**

VERSIONE APPROVATA

L'anno 2009, il giorno del mese di fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "**TELMA-SAPIENZA**" (d'ora in avanti "Società - con sede a Roma, in Via..... - CAP 00162 Roma - CF/PI, iscritta nel Registro delle imprese del Tribunale di Roma al n, costituita per atto notar dell'....., rep. n. 41.407, racc. n. 11.099, e, in specie, fra le sotto indicate parti:

- **L' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università stessa, **Prof. Luigi Frati**, nato a..... il, C.F., domiciliato per la carica in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma (d'ora in avanti "SAPIENZA");

- **Il Formez - Centro di Formazione Studi**, in persona del presidente e legale rappresentante dott. Carlo Flamment nato a Roma il 21 gennaio 1955, domiciliato per la carica in Roma, Viale Marx, 15 - 00137 (d'ora in avanti "Formez")

- **ENTI**,.....
- **ORGANIZZAZIONI**,.....
.....

PREMESSO

a) che "TELMA - SAPIENZA" S.r.l. è una Società Consortile costituita e partecipata tra gli altri dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza e dal Formez - Centro di Formazione Studi, con sede in Roma e capitale sociale di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), così suddiviso:
❖ una quota pari al 25,50% del capitale

**PATTI PARASOCIALI FRA SOCI DELLA
SOCIETA' CONSORTILE A RESP.
LIMITATA "TELMA-SAPIENZA"**

VERSIONE MODIFICATA

L'anno 2009, il giorno del mese di fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci fondatori della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "**TELMA-SAPIENZA**" (d'ora in avanti "Società - con sede a Roma, in Via..... - CAP 00162 Roma - CF/PI, iscritta nel Registro delle imprese del Tribunale di Roma al n, costituita per atto notar dell'....., rep. n. 41.407, racc. n. 11.099, e, in specie, fra le sotto indicate parti:

- **L' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università stessa, **Prof. Luigi Frati**, nato a..... il, C.F., domiciliato per la carica in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma (d'ora in avanti "SAPIENZA");

- **Il Formez - Centro di Formazione Studi**, in persona del presidente e legale rappresentante dott. Carlo Flamment nato a Roma il 21 gennaio 1955, domiciliato per la carica in Roma, Viale Marx, 15 - 00137 (d'ora in avanti "Formez")

PREMESSO

a) che "TELMA - SAPIENZA" S.r.l. è una Società Consortile costituita e partecipata tra gli altri dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza e dal Formez - Centro di Formazione Studi, con sede in Roma e capitale sociale di € 1.020.000,00 (euro unmilioneventimila/00) di cui sottoscritto € 1.000.000,0 (unmilione/00), suddiviso in

è detenuta dal socio Sapienza;

❖ una quota pari al 25,50% del capitale è detenuta dal socio Formez;

❖ una quota pari al 49% del capitale da sottoscrivere da parte di terzi con aumento di eventuale sovrapprezzo.

b) la società consortile persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;

2. la gestione di Università telematiche costituite con decreto Ministeriale abilitate al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3.11.99 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;

3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;

4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;

6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ecc riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;

7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;

8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;

9. di favorire, nell'ambito del programma di attività approvato, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i

parti uguali tra i soci fondatori:

b) la società consortile persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;

2. la gestione di Università telematiche costituite con decreto Ministeriale abilitate al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3.11.99 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;

3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;

4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;

6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ecc riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;

7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;

8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;

9. di favorire, nell'ambito del programma di attività approvato, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i

seguenti punti specifici:

- i) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
 - ii) la realizzazione di *stages* per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - iii) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
10. la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- i) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanti, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione zone italiani e internazionali;
 - ii) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze *software* d'uso e sfruttamento commerciale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse e i documenti tutti in esse richiamati in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

2.1 Per tutta il periodo in cui i soci SAPIENZA e FORMEZ, detengono la partecipazione (o parte di essa) nella società, i rapporti tra gli stessi e gli altri soci saranno regolati dai presente Patti, nonché dallo statuto della Società (qui annesso sub Allegato A) e, in via residuale, dalle altre

seguenti punti specifici:

- i) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
 - ii) la realizzazione di *stages* per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - iii) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
10. la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- i) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanti, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione zone italiani e internazionali;
 - ii) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze *software* d'uso e sfruttamento commerciale;
 - c) che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato una formale approvazione dell'iniziativa di costituire una società consortile a responsabilità limitata a maggioranza pubblica avente finalità in linea con gli obiettivi summenzionati.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse e i documenti tutti in esse richiamati in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

2.1 Per tutta il periodo in cui i soci SAPIENZA e FORMEZ, detengono la partecipazione (o parte di essa) nella società, i rapporti tra gli stessi e gli eventuali altri soci saranno regolati dai presente Patti, nonché dallo statuto della Società (qui annesso sub Allegato A) e, in via residuale,

disposizioni di legge applicabili.

2.2 I presenti Patti hanno ad oggetto non solo la partecipazione e le quote della Società attualmente possedute dalle Parti al momento della sottoscrizione dello stesso, ma anche quelle future;

2.3 Tutti i soci che entrano a far parte della società successivamente alla sottoscrizione, devono, al fine di essere ammessi a partecipare alla stessa, aderire al presente Patto, sottoscrivendolo per adesione.

2.4. Le parti convengono che, per tutto il periodo di durata del presente accordo le stesse avranno la facoltà di cedere le proprie quote, purché gli acquirenti delle stesse siano preventivamente graditi dai Soci Sapienza e Formez e purché si obblighino a sottoscrivere i presenti Patti parasociali. In caso di alienazione di quota il socio alienante, ferme restando le garanzie da lui eventualmente prestate, sarà responsabile dei danni che dovessero derivare a SAPIENZA e FORMEZ dall'eventuale mancata adesione del terzo al presente Patto.

2.5 Le modifiche dello Statuto o del capitale che pregiudichino in qualsiasi modo la partecipazione di Sapienza e del Formez devono essere adottate col preventivo consenso di entrambi i suddetti soci.

Art. 3

Non esistono e non dovranno esistere per tutta la durata della partecipazione di SAPIENZA e FORMEZ, oltre al presente Patto, altri accordi parasociali, sindacati di voto o di blocco, mandati fiduciari o altri accordi concernenti le quote della Società ovvero, comunque, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Art. 4

4.1 Nel rispetto delle norme dell'atto costitutivo e dello statuto viene riconosciuto a Sapienza un diritto di opzione di vendita totale o parziale della propria quota di partecipazione nei confronti del socio Formez;

4.2 Tale diritto potrà essere esercitato dal socio Sapienza solo ed esclusivamente nel

dalle altre disposizioni di legge applicabili.

2.2 I presenti Patti hanno ad oggetto non solo la partecipazione e le quote della Società attualmente possedute dalle Parti al momento della sottoscrizione dello stesso, ma anche quelle future;

2.3 Tutti i soci che entrano a far parte della società successivamente alla sottoscrizione, devono, al fine di essere ammessi a partecipare alla stessa, aderire al presente Patto, sottoscrivendolo per adesione.

2.4. Le parti convengono che, per tutto il periodo di durata del presente accordo le stesse avranno la facoltà di cedere le proprie quote, purché gli acquirenti delle stesse siano preventivamente graditi dai Soci Sapienza e Formez. In caso di alienazione di quota il socio alienante, ferme restando le garanzie da lui eventualmente prestate, sarà responsabile dei danni che dovessero derivare a SAPIENZA e FORMEZ dall'eventuale mancata adesione del terzo al presente Patto.

2.5 Le modifiche dello Statuto o del capitale che pregiudichino in qualsiasi modo la partecipazione di Sapienza e del Formez devono essere adottate col preventivo consenso di entrambi i suddetti soci.

Art. 3

Non esistono e non dovranno esistere per tutta la durata della partecipazione di SAPIENZA e FORMEZ, oltre al presente Patto, altri accordi parasociali, sindacati di voto o di blocco, mandati fiduciari o altri accordi concernenti le quote della Società ovvero, comunque, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Art. 4

4.1 Nel rispetto delle norme dell'atto costitutivo e dello statuto viene riconosciuto a Sapienza un diritto di opzione di vendita totale o parziale della propria quota di partecipazione nei confronti del socio Formez;

4.2 Tale diritto potrà essere esercitato dal socio Sapienza solo ed esclusivamente nel

periodo compreso tra il 24° mese ed il 36° mese dalla data di costituzione della società, e comunque non oltre il 31 luglio 2011 (da calibrare in base a effettiva data di sottoscrizione)

4.3 Il Socio Formez per il suddetto medesimo periodo avrà l'obbligo contestuale nei confronti del socio Sapienza di procedere all'acquisto della quota, se e qualora Sapienza eserciti il proprio diritto di opzione di vendita.

4.4 Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del valore nominale, incrementato in base al tasso Euribor a sei mesi, vigente al momento dell'esercizio di opzione di vendita da parte di Sapienza.

4.5 Ai fini dell'esercizio della citata opzione Sapienza invierà una richiesta scritta al socio Formez, tramite Racc. A.R. 30 (trenta) giorni prima della data in cui vorrà effettuare la vendita. Formez dovrà acquistare, l'intera partecipazione posta in vendita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 5

5.1 Tutti i soci diversi da Sapienza e Formez si impegnano a sopportare perdite ed aumenti di capitale in modo da garantire, che la quota di capitale sociale detenuta dagli stessi Sapienza e Formez non scenda mai al di sotto del 25.5% per ciascuno, corrispondente alla percentuale detenuta al momento della costituzione della società e della sottoscrizione del capitale iniziale della stessa.

5.2 Qualsiasi variazione di capitale sociale o qualsiasi operazione di acquisto, cessione, trasferimento, emissione, alienazione di quote di capitale deve essere compiuta da tutti i soci, attuali e futuri, in modo da preservare le percentuali minime di partecipazione a favore di Sapienza e Formez, individuate al punto precedente.

5.3 Se per effetto di un aumento del capitale sociale, per ingresso di nuovi soci o per qualsiasi altro motivo le quote di Sapienza e Formez si riducono al di sotto di tali soglie minime, gli altri soci, preesistenti e nuovi

periodo compreso tra il 24° mese ed il 36° mese dalla data di costituzione della società, e comunque non oltre il 31 luglio 2011 (da calibrare in base a effettiva data di sottoscrizione)

4.3 Il Socio Formez per il suddetto medesimo periodo avrà l'obbligo contestuale nei confronti del socio Sapienza di procedere all'acquisto della quota, se e qualora Sapienza eserciti il proprio diritto di opzione di vendita.

4.4 Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del valore nominale, incrementato in base al tasso Euribor a sei mesi, vigente al momento dell'esercizio di opzione di vendita da parte di Sapienza.

4.5 Ai fini dell'esercizio della citata opzione Sapienza invierà una richiesta scritta al socio Formez, tramite Racc. A.R. 30 (trenta) giorni prima della data in cui vorrà effettuare la vendita. Formez dovrà acquistare, l'intera partecipazione posta in vendita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 5

5.1 Tutti i soci diversi da Sapienza e Formez si impegnano a versare eventuali contributi deliberati dall'Assemblea.

5.2 Qualsiasi variazione di capitale sociale o qualsiasi operazione di acquisto, cessione, trasferimento, emissione, alienazione di quote di capitale deve essere compiuta da tutti i soci, attuali e futuri, in modo da preservare le percentuali minime di partecipazione a favore di Sapienza e Formez, individuate al punto precedente.

5.3 Se per effetto di un aumento del capitale sociale disposto dai soci fondatori, per ingresso di nuovi soci o per qualsiasi altro motivo le quote di Sapienza e Formez si riducono al di sotto di tali soglie minime, gli

entranti si obbligano a cedere a titolo gratuito, in proporzione ai rispettivi conferimenti, parte della loro quota a favore di Sapienza e Formez per consentire il ripristino della percentuale minima di partecipazione riconosciuta ad essi e individuata nel punto 5.1.

Art. 6

6.1 Per tutta la durata del presente accordo in caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, il corrispondente aumento dello stesso per il ripristino ad una cifra non inferiore al suddetto minimo, verrà sostenuta da tutti i Soci esclusa SAPIENZA e Formez.

6.2 I Soci cederanno gratuitamente a favore della SAPIENZA e di FORMEZ, ed in proporzione ai rispettivi conferimenti, parte della loro quota per consentire il ripristino del capitale sociale nel rispetto della compagine sociale originaria senza ulteriori oneri a carico di SAPIENZA e di FORMEZ.

Art. 7

7.1 Le parti si impegnano a salvaguardare il carattere riservato del presente patto.

7.2 Il presente Patto costituisce l'unico accordo tra i Soci, relativo alle materie in esso disciplinate. Il presente Patto annulla e sostituisce qualsiasi precedente atto, documento, intesa, accordo scritto e/o orale, intercorso tra le Parti e avente ad oggetto la materia qui disciplinata.

7.3 Nessun accordo o intesa che modifichi il Patto sarà vincolante tra le Parti, salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al Patto, e sia sottoscritto dalle Parti.

7.4 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione e/o rinnovazione delle obbligazioni del Patto.

7.5 Quand'anche una delle disposizioni dei presenti Patti Parasociali fosse dichiarata nulla, o comunque invalida o inapplicabile o comunque inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione

altri soci, preesistenti e nuovi entranti si obbligano a cedere, in proporzione ai rispettivi conferimenti, parte della loro quota a favore di Sapienza e Formez per consentire il ripristino della percentuale minima di partecipazione riconosciuta ad essi e individuata nel punto 5.1.

Art. 6

6.1 Per tutta la durata del presente accordo in caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, il corrispondente aumento dello stesso per il ripristino ad una cifra non inferiore al suddetto minimo, verrà sostenuta da tutti i Soci esclusa SAPIENZA.

6.2 I Soci cederanno gratuitamente a favore della SAPIENZA, ed in proporzione ai rispettivi conferimenti, parte della loro quota per consentire il ripristino del capitale sociale nel rispetto della compagine sociale originaria senza ulteriori oneri a carico di SAPIENZA.

Art. 7

7.1 Le parti si impegnano a salvaguardare il carattere riservato del presente patto.

7.2 Il presente Patto costituisce l'unico accordo tra i Soci, relativo alle materie in esso disciplinate. Il presente Patto annulla e sostituisce qualsiasi precedente atto, documento, intesa, accordo scritto e/o orale, intercorso tra le Parti e avente ad oggetto la materia qui disciplinata.

7.3 Nessun accordo o intesa che modifichi il Patto sarà vincolante tra le Parti, salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al Patto, e sia sottoscritto dalle Parti.

7.4 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione e/o rinnovazione delle obbligazioni del Patto.

7.5 Quand'anche una delle disposizioni dei presenti Patti Parasociali fosse dichiarata nulla, o comunque invalida o inapplicabile o comunque inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione

in difetto non modifichi in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione dei presenti Patti Parasociali. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione della o delle norme in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti ed obblighi nel contesto della nuova situazione.

Art. 8

Le parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo, cui non sia possibile porre rimedio o cui non sia posto rimedio entro novanta giorni dal ricevimento di una diffida scritta inviata da una delle altre parti, in nome e per conto di tutti i soci, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari a € 200.000,00 da corrispondere, divisa in parti uguali a favore di tutti gli altri soci.

Art. 9

9.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Patto, si rimanda alle disposizioni di legge applicabili.

9.2 Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione.

9.3 Esso è rinnovabile, per un eguale periodo, per esplicito accordo scritto concluso tra le parti

Art. 10

10.1 Qualunque disputa o controversia che sorga in relazione all'esistenza, interpretazione, validità ed esecuzione del presente accordo, sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, derogando sin d'ora le Parti alle ordinarie regole di competenza per territorio. A tal fine, le parti accettano tale esclusiva competenza giurisdizionale e rinunciano al diritto di adire qualsiasi foro eventualmente concorrente od alternativo.

10.2 Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale:

in difetto non modifichi in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione dei presenti Patti Parasociali. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione della o delle norme in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti ed obblighi nel contesto della nuova situazione.

Art. 8

Le parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo, cui non sia possibile porre rimedio o cui non sia posto rimedio entro novanta giorni dal ricevimento di una diffida scritta inviata da una delle altre parti, in nome e per conto di tutti i soci, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari a € 200.000,00 da corrispondere, divisa in parti uguali a favore di tutti gli altri soci.

Art. 9

9.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Patto, si rimanda alle disposizioni di legge applicabili.

9.2 Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione.

9.3 Esso è rinnovabile, per un eguale periodo, per esplicito accordo scritto concluso tra le parti

Art. 10

10.1 Qualunque disputa o controversia che sorga in relazione all'esistenza, interpretazione, validità ed esecuzione del presente accordo, sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, derogando sin d'ora le Parti alle ordinarie regole di competenza per territorio. A tal fine, le parti accettano tale esclusiva competenza giurisdizionale e rinunciano al diritto di adire qualsiasi foro eventualmente concorrente od alternativo.

10.2 Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale:

Copia Atto costitutivo e Statuto della Società Consortile Telma - Sapienza S.r.l.

Per L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Il Rettore

.....

.....

Per il Formez – Centro di Formazione Studi
Il Presidente

.....

Copia Atto costitutivo e Statuto della Società Consortile Telma - Sapienza S.r.l.

Per L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Il Rettore

.....

.....

Per il Formez – Centro di Formazione Studi
Il Presidente

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**

Fax

A:	Cortese Att. ne	Da:	MIUR
	Dott. ne Sabine		Direzione Generale per l'Università
	Luccisinni		UFF. VI
			IL DIRIGENTE
			(Dott.ssa Assunta Cioffi)
			Telefono: 06/97727686
			Fax : 06/97727209
Tel.:		Pagg.:	Numero di pagine inclusa la copertina
Fax:	06-49910606	Data	

Urgente
 Da approvare
 Va. commenti
 RSVP
 Da inoltrare

-Commenti:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

Prot. n. 4/SEGR/DGUS/2010
del 15-01-2010

Al Rettore dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
P.le Aldo Moro, 5
00185 ROMA

OGGETTO: Richiesta parere.

Con riferimento alla richiesta di parere in ordine alla costituzione di una società consortile denominata "TELMA-SAPIENZA", si rappresenta quanto segue.

Ad avviso dello scrivente Ministero, il rilievo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università La Sapienza in merito alla possibilità di costituire un consorzio con finalità ulteriori rispetto a quelle della progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca potrebbe essere superato, considerando l'evoluzione della normativa di settore e della prassi ormai consolidata che vede la costituzione di consorzi universitari con finalità istituzionali non limitate all'attività di ricerca. Ciò tenuto conto di una ormai consolidata giurisprudenza la quale riconosce piena capacità giuridica alle istituzioni universitarie sotto l'aspetto della piena legittimazione alla costituzione e partecipazione di soggetti pubblici e privati anche sotto forma di società di capitali con scopi istituzionali riconducibili alle finalità istituzionali dell'ateneo. A tali fini soccorre l'art. 2 del vigente statuto il quale recita: "La Sapienza ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini".

E' evidente che la costituenda società consortile non potrà, dunque, perseguire finalità diverse da quelle propriamente consortili, né tanto meno procedere alla distribuzione dei profitti tra i soci. Tutti gli utili maturati dovranno essere reimpiegati nell'attività del consorzio.

D'altro canto, si ritiene che l'interesse patrimoniale di questi ultimi è in re ipsa nell'attività esercitata dal nuovo soggetto giuridico. Risulta, infatti, allo scrivente che la Scarl Telma-Sapienza intende promuovere



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

la collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

Rebus sic stantibus, lo statuto dovrà chiaramente indicare quale scopi principali del consorzio in questione la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning, che potranno fungere da modello per altre realtà universitarie statali italiane e da riferimento per il Miur.

Nello statuto della costituenda Scarl dovrà, altresì, essere messo in evidenza il principio della partecipazione dell'Università La Sapienza nella gestione della TELMA, vale a dire favorire la collaborazione fra industria (in generale, realtà produttive) e università in merito a:

- a) partecipazione di personale dell'industria (e di comparti produttivi) a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione ed all'aggiornamento di quelle sperimentali);
- b) realizzazione di stages per studenti presso sistemi produttivi o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
- c) scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
- d) realizzazione e mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- e) svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti cooperazione italiani ed internazionali;
- f) realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamento commerciale.

Si fa presente, inoltre, che nell'ambito di intese raggiunte per la stipula di un accordo di programma con l'Università La Sapienza, è in corso di assegnazione da parte del Ministero la somma di € 500.000,00 da destinare all'acquisizione delle quote di partecipazione della Università telematica TELMA.

La costituenda Scarl dovrà, ad ogni buon conto, avere sin dalla sua istituzione e per tutto il periodo di vita della stessa una composizione a maggioranza pubblica. Si ritiene, a tal proposito, che la partecipazione al consorzio della TELMA non vada a privare il nuovo soggetto del suo carattere pubblico, dal momento che l'Università telematica de qua dipende già dal Formez che, come noto, è il centro di formazione studi del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pertanto un Ente con personalità giuridica totalmente partecipata dallo Stato.

Per assicurare che la composizione a maggioranza pubblica sia mantenuta inalterata nel tempo, lo statuto dovrà, però, garantire ai soci pubblici il conferimento di una quota partecipativa pari o superiore al 51% del capitale sociale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Inoltre, al socio pubblico dovrà essere affidato il controllo sui principali organi statutari. A tal fine, alla Sapienza dovrà essere demandata la nomina del Presidente, nonché della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Commissione tecnico-scientifica. Ciò implica che le cariche istituzionali per l'Università telematica TELMA, di nomina, da stuto Unitelma, del Consorzio gestore dell'Ateneo, siano d'ora in avanti di revalente competenza della Sapienza.

Si ritiene, altresì, che per garantire una partecipazione a maggioranza pubblica lo statuto dovrà espressamente prevedere e disciplinare le conseguenze di un eventuale aumento del capitale sociale garantendo comunque la percentuale minima pubblica non al di sotto del 51%.

Considerata, infine, l'attuale situazione finanziaria della TELMA, che presenta un bilancio in negativo, questo Ministero è dell'avviso che, se entro trentasei mesi dalla costituzione della Scarl e della conseguente gestione della predetta Università telematica da parte della Sapienza, non dovesse essere raggiunto un pareggio finanziario, la Sapienza potrà legittimamente procedere alla cessione al Formez delle quote in suo possesso, incrementate rispetto al valore nominale iniziale in ragione del tasso Euribor a sei mesi.

Condizione necessaria è riportare a pareggio, entro tre anni tre anni dalla costituzione della predetta società, il bilancio dell'Università TELMA, che sarà gestita dalla Scarl Telma - Sapienza attraverso l'incremento del numero degli iscritti nonché l'abbattimento, in particolare, delle spese relative alla fornitura della piattaforma digitale utilizzando piattaforme sviluppate possibilmente all'interno della nascente Scarl.

Infine, la Sapienza dovrà farsi garante nei confronti del Ministero di non acquisire le unità di personale docente e tecnico-amministrativo al momento dipendenti dall'Università TELMA, né prevedere l'avvio di bandi concorsuali per nuove unità di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo senza eventuali e puntuali indicazioni da parte del MIUR da esprimersi con apposito atto.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni assunte in merito.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Tomasi